



COMUNE DI CONDOFURI
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA
* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 54 DEL 24 NOVEMBRE 2017

OGGETTO: Piano Comunale di Spiaggia – Studio d'Incidenza ambientale- Determinazioni.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, questo giorno VENTIQUATTRO del mese di NOVEMBRE, alle ore 16.10 convocato con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione straordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Pres.</i>	<i>Assen.</i>
ANTONIO SALVATORE GURNARI	PRESIDENTE CONSIGLIO	x	
SALVATORE MAFRICI	SINDACO	x	
GIULIA NAIMO	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE BARRECA	CONSIGLIERE	x	
SALVATORE TRAPANI	CONSIGLIERE	x	
GIUSEPPE FOTI	CONSIGLIERE	x	
ROCCO ERMIDIO	CONSIGLIERE	x	
DOMENICO MAFRICI	CONSIGLIERE		x
BRUNO MAISANO	CONSIGLIERE		x
ANTONINO VADALA'	CONSIGLIERE	x	
TOMMASO IARIA	CONSIGLIERE	x	

PRESENTI N.09

ASSENTI N. 02

Partecipa il Segretario Comunale : Dott.ssa Manuela Falduto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che i Consiglieri presenti in n. 9 su n. 11 Consiglieri assegnati e n. 11 in carica integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e n. 42 dello Statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri appresso indicati e tutti riportati in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento iscritto al punto n. tre dell'ordine del giorno;

Chiede ed ottiene la parola il **SINDACO** il quale dà lettura della proposta di deliberazione dando atto che la maggioranza ha voluto informare anche i Consiglieri di minoranza tutti i passaggi che sono stati posti in essere, anche rinviando, durante la precedente seduta di Consiglio Comunale, l'approvazione della delibera al fine di ottenere ulteriori informazioni dagli uffici Regionali. La riunione alla Regione Calabria ha dato esiti positivi.

Chiede ed ottiene la parola il **CONSIGLIERE VADALA'**: Voi volete stralciare questo lotto, ma che durata temporale ha?

Chiede ed ottiene la parola il **SINDACO**: Stagionale. Comunque volevo ricordare che i Consiglieri Comunali non devono fare interrogatori;

Chiede ed ottiene la parola il **CONSIGLIERE VADALA'**: avete recepito la legge Regionale, approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 04.05.2017? Uno degli articoli modificati è il 14, che fa riferimento al mantenimento "annuale" delle strutture. Questa legge specifica che le concessioni demaniali possono essere annuali, se richieste, come già accaduto in un Comune limitrofo purchè vengano rispettate le condizioni stabilite dal PAI; una di queste condizioni è che il tratto di spiaggia sia superiore a 50 metri ed a Condofuri sono tutti superiori a 50 metri. Nell'escludere un lotto dal piano spiaggia, che oggi avrebbe caratteristiche e connotati annuali, noi eliminiamo posti di lavoro e introiti per il Comune. Il tutto in nome di un'approvazione di un piano di spiaggia monco, che non passa a VAS (forse) e che nel giro di 180 giorni costituirà per l'amministrazione in carica una bella cartina di tornasole da utilizzare nella campagna elettorale. A perderci è il paese. Quando si redige un piano spiaggia devono essere interpellati gli addetti del mestiere. Voi avete chiamato le sigle sindacali?

L'art. 4 della l. 21.12.05 n° 17 al comma uno recita: "I Comuni nel rispetto della vigente normativa paesaggistica ed ambientale e d'intesa con le Associazioni maggiormente rappresentative (ALL. A) Voi state stralciando un lotto si va ad eliminare una postazione senza aver interpellato nessuno questa dimostrazione del fatto che la motivazione non viaggia sul solco del bene e dell'interesse pubblico ma è prettamente speculativo e politico.

Chiede ed ottiene la parola il **CONSIGLIERE IARIA**: "Credo che con il piano spiaggia questa amministrazione abbia preso in giro i cittadini, promettendo ogni estate che l'anno successivo il piano spiaggia sarebbe stato approvato. Oggi che il tempo massimo è scaduto e si vuole adottare una decisione che va contro chi in questo paese ha dato lavoro, e viene trattato con indifferenza da un' amministrazione che vuole solo un pezzo di carta per poter dire che il piano spiaggia è stato approvato, anche se così modificato limita la possibilità di sviluppo del paese. Se non ho capito male il Sindaco ha dato indicazioni in merito alla previsione dei lotti funzionali. Lo dichiara l'arch. Fazzolari nella nota che è depositata agli atti (chiede che venga allegata. ALL. B). Oggi si vuole fare una delibera da sventolare indipendentemente da quelle che sono le problematiche vere del paese. L'amministrazione non dà sostegno ai cittadini, l'unico problema è quello di dire che hanno approvato il piano spiaggia.

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco il quale chiede al Consigliere Iaria di leggere la parte della nota dalla quale si evince quanto dichiarato

Dopo la lettura il Sindaco precisa che non bisogna leggere solo uno stralcio ma l'intera frase, che fa riferimento allo studio di incidenza ambientale.

Il Presidente, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di delibera.

Il SINDACO rende la seguente **dichiarazione di voto**: *"Questo passaggio di oggi va a coronare l'impegno profuso dall'intera maggioranza per dotare il Comune di uno strumento di programmazione fondamentale per lo sviluppo del paese, finalmente sbloccando l'iter fermo alla Regione Calabria da ormai due anni. Non avevamo dubbi che anche*

in questo caso pur avendo fatto tutti i passaggi politici propedeutici a tal fine la minoranza avrebbe frapposto ostacoli, anche andando contro quanto da loro affermato in nota stampa alle porte di questa stagione estiva. I Consiglieri Iaria e Vadala' reclamizzavano la mancata approvazione del piano comunale di spiaggia. Sui punti dagli stessi sollevati si ribadisce che, in merito agli aspetti tecnici, lo studio di incidenza ambientale presente in atti chiarisce la scelta di sopprimere il lotto in questione per la salvaguardia della nostra area SIC alla foce della fiumara dell'Amendolea. Tale soppressione in alcun modo rende monco un interno piano comunale spiaggia, per come affermato dalla minoranza. Il piano comunale spiaggia presto troverà approvazione e in esso sono previste un numero adeguato di aree da destinare ad attività balneari e altre attività le renderanno maggiormente fruibile ed accessibile la nostra meravigliosa spiaggia; in particolare in merito alla dichiarazione del Consigliere Iaria che ha ripreso un passaggio della nota dell'arch. Fazzolari, si ribadisce che questo Consiglio Comunale è stato spogliato della pianificazione. In merito a ciò, non per cause attinenti al Consiglio Comunale stesso, ma per un passato che ha fatto del piano comunale di spiaggia terreno di logiche particolari e private piuttosto che frutto di una visione complessiva datata allo sviluppo complessivo del nostro litorale. Prova ne è stata di ciò anche i ricorsi al Tar presentati avverso la delibera di adozione del piano comunale di spiaggia in oggetto. L'impegno di questa maggioranza in questi anni si è potuto manifestare soltanto nel fare gli adempimenti amministrativi previsti affinché questo strumento possa essere a servizio di coloro quale vorranno utilizzarlo per partecipare allo sviluppo consapevole e sostenibile del nostro territorio".

Il CONSIGLIERE VADALA' rende la seguente **dichiarazione di voto**: *"Ancora una volta ci ritroviamo in Consiglio Comunale a discutere di questioni importanti per il nostro paese con amministratori assolutamente non competenti. Vorrei specificare al Sindaco che il ricorso al Tar non ha impedito in modo alcuno il compimento dell'iter amministrativo del piano spiaggia, tanto che è stato adottato, e ancora il ricorso al Tar è pendente. Questo passaggio di oggi va a coronare l'impegno profuso da questa maggioranza a contribuire allo smembramento del tessuto economico Condofurese. La modifica prodotta al piano spiaggia portata in Consiglio oggi è condivisa dalla sola maggioranza; non sono state interpellate né sigle sindacali, né imprenditori del settore. Il Sindaco e la sua maggioranza utilizzano la filosofia politica del fare male purchè si faccia. Questa è miopia amministrativa".*

Il CONSIGLIERE IARIA rende la seguente **dichiarazione di voto**: *"Io credo che nessuna persona di buon senso che pretende che gli atti amministrativi siano trasparenti possa votare un piano spiaggia rispetto al quale, pur non avendo l'amministrazione Comunale possibilità pianificatoria il tecnico incaricato Arch. Giulia Fazzolari afferma testualmente: "... (il Sindaco) ha fornito specifiche direttive in ordine alla previsione dei lotti fondamentali per finalità turistico – ricreative, ivi compresa la eliminazione dell'area Ct5 (e non At10 come erroneamente indicato nella comunicazione di codesta Presidenza) nell'ambito di tale studio",*

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

Presenti: 9 ; Votanti: 9; Astenuti:/; Favorevoli:7; Contrari: 2 (Iaria , Vadala)

Il Presidente proclama l'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 16/04/2002 è entrata in vigore la L.R. n. 19/2002 "Norme per la tutela governo e uso del territorio" che disciplina l'uso e la tutela del territorio, nonché l'esercizio delle competenze e delle funzioni amministrative ad esso attinenti;
- con L.R. n. 29 del 31.12.2007 Modifiche alla L.R. n. 19/2002 "Norme per la tutela governo e uso del territorio" la Regione Calabria ha prescritto alle Amministrazioni locali l'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alle Leggi Regionali citate, alle Linee Guide ed ai contenuti in esse previsti, prescrivendo inoltre di avviare la procedura per la formazione del Piano Comunale di Spiaggia PSC;
- il Consiglio Comunale non ha proceduto all'adozione del PSC nei termini previsti dall'art.13 comma 1 della Legge Regionale 17/05 e a seguito di ciò la Regione Calabria Dipartimento n.8 – Urbanistica e Governo del Territorio settore n.1 con Decreto Dirigenziale n. 4436 del

- 01/04/10 è stato nominato Commissario ad Acta, per gli adempimenti di cui all'art. 13 c.3 della L.R. 17/05 e ss.mm.ii. l'arch. Maria Letizia Schiavone;
- Vista la nota della Provincia di Reggio Calabria prot. n. 263184 del 10.09.2012, acquisita al prot. com. n. 1209798 del 13.09.2012, con la quale veniva espressamente richiesta la Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. in attuazione del D.Lgs. n. 4/2008 con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010;
 - dopo l'ottenimento di tutti i pareri favorevoli da parte delle Amministrazioni chiamate ad esprimersi in relazione ai vincoli gravanti sull'area interessata dal piano, con Delibera n. 001/2015 il Commissario ad Acta ha adottato il Piano Comunale di Spiaggia, demandando al Responsabile dell'Area Tecnica il compito di espletare ogni ulteriore adempimento inerente e conseguente l'avvenuta adozione del presente provvedimento, compresa la sua trasmissione presso gli Enti e/o soggetti preposti;
 - in data 17.02.2015 con prot. n. 1501840 i tecnici incaricati hanno trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare per le procedure di verifiche di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del Piano Comunale di Spiaggia di Condofuri;
 - In data 06.03.2015 con prot. n. 1502404 è stata trasmessa la nota avente ad oggetto "Piano Comunale di Spiaggia - Individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale";
 - In data 25.05.2015 con nota prot. n. 150005 è stata trasmesso il Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Comunale di Spiaggia di Condofuri;
 - Con nota prot. SIAR n. 173928 del 03.06.2015 pervenuta a questo Comune a mezzo pec in data 04.06.2015 la Regione Calabria – Dip. Ambiente e Territorio, in riscontro alla nota di cui al punto precedente, ha avanzato richieste di integrazione documentale;
 - in data 18.01.2016 con nota prot. n. 674 è stato trasmesso al competente settore regionale la documentazione integrativa richiesta;
 - in data 24.02.2016 con nota prot. SIAR n. 59772 acquisito agli atti di questo Comune con prot.n. 2212 del 24.02.2016, la Regione ha trasmesso ulteriore richiesta di integrazione documentale, richiedendo, tra gli altri documenti, lo studio di incidenza ambientale data la prossimità dell'area oggetto di pianificazione ad un'area tutelata dalla Rete Natura 2000;

CONSIDERATO CHE:

- Il Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) del Comune di Condofuri, redatto nel rispetto della L.R. 17/2005 e ss. mm. e ii. e degli indirizzi fissati dall'art. 6 e ss. del PIR, individua le zone omogenee di intervento e stabilisce per ciascuna di esse le tipologie di insediamento, il relativo standard sui servizi, nonché le attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari;
- le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.C.S. individuano i presupposti per una gestione qualitativamente sostenibile della fascia costiera comunale, le cui prescrizioni generali sono improntate sulla salvaguardia ambientale, crescita economica e tutela dei vincoli dell'intero litorale comunale, in linea con gli indirizzi contenuti nella L.R. 17/2005 e nel P.I.R. ed in coerenza con le previsioni del P.R.G vigente;
- Il P.C.S. individua, inoltre, le aree oggetto di particolari attenzioni, quali vincoli idrogeologici, paesaggistici-ambientali, siti di interesse comunitario (SIC), nel caso di specie l'area SIC "IT9350145" denominata "Fiumara dell'Amendolea" ricadente all'interno del territorio comunale di Condofuri ;
- Con riferimento alla porzione di fascia demaniale marittima ricadente nell'Area SIC in questione non sussistono particolari situazioni di criticità né di minacce, stante l'inesistenza e la non previsione di strutture destinate alla balneazione sia all'interno del sito protetto;
- A ridosso della stessa area S.I.C., tuttavia, il P.C.S. aveva originariamente individuato un'area (denominata Ct 5) di mq. 2.760,00 destinata all'ubicazione della Concessione Demaniale Marittima n. 135/2007 rep. n. 174/2007 rilasciata dalla Regione Calabria a favore di Pizzi Tosca;

- Tale concessione non è più in essere, per espressa rinuncia da parte della ditta concessionaria prot. n. 1406739 del 20.06.2014, cui ha fatto seguito la determina di presa d'atto n. 138/2014 del Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio;
- Il permanere dell'area Ct 5 nell'immediata adiacenza all'area S.I.C. può costituire un elemento di alterazione dell'alta naturalità dell'area in questione e, di conseguenza, rappresentare un'interferenza col sistema ambientale del sito interessato, incidendo negativamente sulla valutabilità in termini positivi dello studio di incidenza;
- nella valutazione del possibile impatto sull'area S.I.C. delle attività antropiche, il mantenimento di tale lotto nell'immediata prossimità del perimetro dell'area SIC potrebbe determinare l'assoggettabilità del P.C.S. a Valutazione Ambientale Strategica, con l'inevitabile procrastinarsi della data di conclusione dell'iter di approvazione del piano attuativo in questione e le conseguenti ricadute negative sul sistema economico, turistico, commerciale del territorio comunale,
- il mantenimento di tale area nel piano, in ogni caso, non è garantito, considerato che qualsiasi tipo di opere, anche di previsione, su questa porzione di area demaniale marittima, costituirebbe elemento di fragilità per il territorio in esame e potrebbe essere soppressa a seguito di valutazione da parte del competente nucleo regionale;

VISTA la deliberazione di C.C. n.44 del 12.10.2017, con la quale, dopo ampia discussione in merito all'opportunità di sopprimere o meno tale lotto, si è ritenuto di rinviare l'approvazione della proposta di deliberazione per effettuare ulteriori approfondimenti in merito;

PRESO ATTO CHE DURANTE la conferenza dei capigruppo consiliari, tenutasi in data 26 ottobre 2017, si è discusso sull'opportunità di avere maggiori garanzie circa l'utilità della soppressione di tale lotto per agevolare la conclusione dell'iter di approvazione del Piano Comunale di Spiaggia;

VISTA la nota prot. n. 11912 del 02.11.2017, redatta dal Presidente del Consiglio, dr. Antonio Salvatore Gurnari, indirizzata al tecnico incaricato della redazione dello Studio di Incidenza Ambientale, arch. Giulia Fazzolari, con la quale si chiede supporto alla decisione maturata in seno alla maggioranza circa la soppressione dell'area Ct 5;

VISTA la nota prot. n. 12049 del 06.11.2017, in riscontro alla nota di cui al punto precedente, con la quale l'arch. Giulia Fazzolari trasmette la relazione dello Studio d'incidenza dal quale è possibile stabilire *“dall'attuazione del PCS non si prevedono impatti negativi sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale; anzi, la sua attuazione attraverso la realizzazione degli interventi previsti, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni in esso contenute, non può che influenzare positivamente la componente paesaggistica del territorio. Esso, inoltre, è tale da non causare nessuna alterazione fisica né temporanea né permanente dell'area SIC anche tenuto conto che in tale area non sono segnalati esemplari di habitat prioritari o che necessitano di appropriate misure di salvaguardia, per cui si può affermare che il grado di correlazione tra l'effetto del PCS e gli obiettivi di conservazione è basso”*, con una valutazione della probabilità degli impatti da BASSA a NULLA;

PRESO ATTO che lo studio, svolto tenendo conto dell'eliminazione di tale area, sulla base dei colloqui intercorsi con l'Amministrazione comunale e a seguito degli incontri tenutisi alla Cittadella Regionale con i competenti dirigenti generale e di settore, stabilisce che il Piano Comunale Spiaggia, così articolato, *“non produce alcuna significativa alterazione fisica, né temporanea né permanente su alcuna delle aree sottoposte a tutela ambientale (Area SIC), atteso che gli interventi previsti dal Piano non ricadono all'interno della predetta area e sono comunque tutti a carattere stagionale e con strutture aventi caratteristiche di facile rimozione”*

RITENUTO CHE la soppressione di tale lotto Ct 5, dunque, garantisce il mantenimento di un elevato livello di naturalità dell'area fociva, la conservazione degli Habitat e delle specie dell'area SIC e, in ogni caso, non pregiudica il livello, in termini di dotazioni, delle aree destinate a servizi relativi alla balneazione e alla fruizione dell'arenile comunale;

RITENUTO che la soppressione di tale lotto Ct 5 determinerà, per quanto finora esposto, indubbi vantaggi nell'eliminazione di qualsivoglia attività che possa pregiudicare l'integrità del territorio interessato e dell'area sottoposta a tutela SIC, favorendo una conclusione più rapida dell'iter di

approvazione del piano comunale di spiaggia e consentendo la ripresa delle attività su tutto il litorale comunale;

ACCERTATA la propria competenza a deliberare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere b) ed f), del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

PRESO ATTO della votazione sopra richiamata

DELIBERA

1. **DI MODIFICARE** il Piano Comunale di Spiaggia procedendo alla soppressione del lotto Ct 5 di mq. 2.760,00, in località Paravivo, stralciandolo dagli elaborati di piano;
2. **DI APPROVARE** la suddetta variazione allo strumento urbanistico attuativo – Piano Comunale di Spiaggia, adottato con Delibera del Commissario ad Acta n. 01 del 10.04.2015 ai sensi della L.R. n. 17/2005, del PIR e della L.U.R. 19/2002.
3. **DI TRASMETTERE** al Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio, il presente atto deliberativo per gli adempimenti di competenza

Il Presidente, stante l'urgenza, invita il Consiglio a dichiarare l'immediata esecutività dell'atto deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha riportato il seguente risultato:

FAVOREVOLI 7; CONTRARI 2 (IARIA E VADALA')

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Alle ore 18,00 la seduta viene sospesa e riprende alle ore 18,15

Art. 1
(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 17/2005)

1. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2017, n. 7 (Mantenimento annuale delle strutture amovibili degli stabilimenti balneari. Modifiche alla l.r. 17/2005), è aggiunto il seguente periodo: "nel rispetto degli obblighi, divieti e limiti di cui all'articolo 11 nonché degli indirizzi e prescrizioni di cui all'articolo 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP) adottato con delibera del Consiglio regionale n. 300 del 22 aprile 2013".

2. Al comma 5 bis dell'articolo 9 della l.r. 17/2005, introdotto dall'articolo 1 della l.r. 7/2017, dopo le parole "vengano acquisiti" sono inserite le seguenti: "l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), nonché".

3. Il comma 5 quater dell'articolo 9 della l.r. 17/2005, introdotto dall'articolo 1 della l.r. 7/2017, è abrogato.

Art. 2
(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 17/2005)

1. L'articolo 14 della l.r. 17/2005 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14
Norme di salvaguardia

1. Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all'entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni e indicazioni del PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni demaniali marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere.

2. Nelle more dell'approvazione del PCS, in deroga a quanto disposto dal comma 1, possono essere rilasciate:

a) concessioni demaniali marittime stagionali:

1) a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive che presentino analoghe caratteristiche, per comprovate esigenze, ai fini delle attività inerenti ai servizi di balneazione, a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni stabiliti dalla presente legge, dal Codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dalle vigenti normative di settore per l'utilizzazione ed occupazione delle aree demaniali marittime;

2) per l'installazione di piccoli punti d'ormeggio senza realizzazione di opere a terra, per la posa di gonfiabili, di giochi smontabili per bambini e di chioschi di tipo omologato, nonché per la posa di tavolini e sedie in aree demaniali marittime prospicienti ad attività commerciali; le concessioni demaniali stagionali per l'installazione di chioschi di tipo omologato non possono avere una durata superiore a centoventi giorni;

b) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari:

1) concessioni demaniali marittime suppletive per il mantenimento annuale delle strutture, al fine di esercitare attività economico - commerciali che vadano oltre la stagione estiva, a condizione che il pagamento delle pregresse annualità del canone demaniale e dell'addizionale regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 31 dicembre 1971, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria), sia regolare e che non permangano occupazioni o innovazioni abusive sul demanio marittimo; il rilascio della licenza demaniale marittima suppletiva per il mantenimento delle strutture balneari per l'intero anno è, in ogni caso, subordinato all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, al d.p.r. 31/2017 nonché a tutte le autorizzazioni i permessi, le intese, i nulla osta prescritti dalla legge;

2) concessioni demaniali marittime suppletive stagionali, nel caso di ripascimento naturale, per la mera posa di ombrelloni e sedie a sdraio, senza variazione del fronte mare concesso;

c) in favore di titolari di concessioni turistico - balneari, concessioni demaniali marittime suppletive per l'esecuzione di variazioni che si rendano necessarie al fine di adeguare le strutture a specifiche prescrizioni di legge, nonché ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dei servizi che non comportino un aumento di superficie coperta superiore ai 15 metri quadrati.

3. Fino all'entrata in vigore dei PCS le concessioni demaniali marittime di cui al comma 2 sono rilasciate dai comuni previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo, nonché previa verifica della rispondenza con la normativa regionale e con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

4. Per quanto non disposto dal presente articolo si osservano le norme del Codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 18 della l.r. 17/2005)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 17/2005 è aggiunto il seguente:

3 bis. Nelle more dell'emanazione di un'organica disciplina della materia i comuni adeguano i propri ordinamenti rilasciando le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, ai sensi degli articoli 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, del parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (Codice degli appalti), in quanto applicabile.

Art. 4

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Al Comune di Condofuri
Presidenza Consiglio Comunale
(c.a. Presidente Consiglio Comunale Dott. A.S. Gurnari)
PEC: protocollo.condofuri@asmepec.it

Oggetto: Piano Comunale di Spiaggia (P.C.S.) di Condofuri. Studio di Incidenza Ambientale. Determinazioni. Delucidazioni.

Raccomandata via PEC

Riferimento foglio n° 0011912 datato 02/11/2017.

La sottoscritta Arch. Giulia Fazzolari, tecnico incaricato dello studio di Incidenza Ambientale afferente il Piano Comunale di Spiaggia di Condofuri, preso atto della richiesta formulata con il foglio in riferimento ritiene di comunicare, nell'ambito delle specifiche competenze ed attribuzioni connesse all'incarico ricevuto dall'Amministrazione Comunale, quanto di seguito.

Com'è noto, la vigente legislazione in materia di amministrazione del demanio marittimo conferisce all'Ente locale il potere di scelte programmatiche e di gestione del territorio demaniale nel rispetto, beninteso delle norme statali e regionali che disciplinano la complessa materia, nonché nell'assoluto rispetto dei vincoli esistenti sulle aree oggetto di programmazione e pianificazione attraverso lo strumento del P.C.S..

Proprio in tale ottica l'Amministrazione Comunale, nella persona del Sig. Sindaco e del tecnico comunale responsabile dell'area urbanistica, a seguito di riunioni presso la casa comunale e successivamente presso il Dipartimento Regionale Ambiente e Territorio alla presenza del Dirigente Generale e del Dirigente di Settore, finalizzate all'acquisizione di chiarimenti in merito alle procedure inerente la redazione dello Studio di Incidenza Ambientale, propedeutico all'iter approvativo del P.C.S., ha fornito specifiche direttive in ordine alla previsione dei lotti funzionali per finalità turistico-ricreative, ivi compresa la eliminazione dell'area Ct5 (e non At10 come erroneamente indicato nella comunicazione di codesta Presidenza) nell'ambito di tale Studio.


Il relativo elaborato di Studio di Incidenza Ambientale del Piano che si allega in copia alla presente ed in via informale, in quanto non ancora depositato presso il Comune, può fornire utili elementi di valutazione da parte di codesta Presidenza, sotto l'aspetto della tutela ambientale delle aree vincolate e delle conseguenti scelte di pianificazione del P.C.S. operate dall'Amministrazione.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti che si rendessero necessari al riguardo, coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Reggio Calabria, 06 novembre 2017

Il tecnico incaricato

Arch. Giulia FAZZOLARI



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Dr. Antonio Salvatore Gurnari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Manuela Falduto

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla **regolarità Tecnica**
f.to arch. Simone Gangemi

PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla **regolarità contabile**
f.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 01/12/2017 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.lgs. N. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 01/12/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to _____

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Manuela Falduto

Condofuri li _____ 04.05.16 _____

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva: ai sensi dell'art. 134 dello stesso;

() Ai sensi dell'art. 134 – comma 3 D.lgs. 267/2000 (perché trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione)
(X) Ai sensi dell'art. 134 – comma 4 D.lgs. 267/2000 (perché dichiarata immediatamente eseguibile)

Data _____

L' ISTRUTTORE

F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. 5 FOGLI.

Data 04.05.16

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Manuela Falduto